



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

Prot. n° 3758

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTA la domanda in data 9 ottobre 2013, successivamente integrata, con la quale la Soc. SODI Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 - Calenzano (FI), ha chiesto l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTO il voto n. 7/14, reso nell'adunanza del 31 luglio 2014, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- la società proponente dovrà assicurare che gli spostamenti del dispositivo, a causa delle vibrazioni del traffico e sotto l'azione del vento, siano tali da garantire una misurazione certa;
- l'installazione del dispositivo (intesa come moduli e sostegni previsti), in relazione alla sede stradale, dovrà essere eseguita conformemente al Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, con specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico, anche in relazione agli interventi di manutenzione;

VISTA la e-mail in data 1° agosto 2014, con la quale la Soc. SODI Scientifica SpA ha comunicato che il sensore laser dell'Autovelox 106 è dotato di un accelerometro che, nel caso in cui lo strumento subisca oscillazioni o vibrazioni, disabilita le misure sui veicoli;

D E C R E T A

Art. 1. E' approvato il sistema denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. SODI Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI). L'installazione del dispositivo (intesa come moduli e sostegni previsti), in relazione alla sede stradale, oltre che nel rispetto del manuale di istruzioni, deve essere eseguita conformemente al Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, con specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico, anche in relazione agli interventi di manutenzione. La gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale.

Art. 2. Il dispositivo denominato "Autovelox 106", misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art. 3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Autovelox 106" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni, almeno con cadenza annuale.

Art. 4. L'approvazione del dispositivo "Autovelox 106" ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.

Art. 5. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del flash depositati presso questo Ufficio.

Art. 6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

6/8/2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 5478

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3758, in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla Soc. SODI Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 - Calenzano (FI), l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTA la nota in data 21 ottobre 2014, con la quale la soc. Sodi Scientifica SpA ha chiesto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" ad una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione, la scheda elettronica di interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla Sodi Scientifica SpA e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

DECRETA

Art. 1. E' estesa l' approvazione del sistema denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. SODI Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 - Calenzano (FI) alla versione con nuova scheda di alimentazione, nuova scheda elettronica di interfaccia con i dispositivi esterni e con un nuovo carter della CPU 106.

Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 1,2,3 e 5, del decreto dirigenziale n.3758 del 6 agosto 2014.

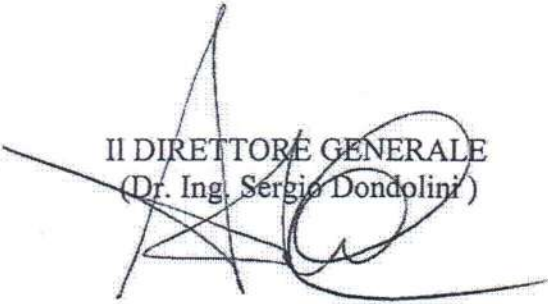
Art. 2. L'approvazione del dispositivo "Autovelox 106" ha validità ventennale a partire dal 6 agosto 2014, data di emissione del decreto n. 3758.

Art. 3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Art. 4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del flash depositati presso questo Ufficio.

18/11/2014

II DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)



fr



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 2405

VISTI l'art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.2483, in data 10 novembre 1993, con il quale è stato approvato il dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 104/C-2", prodotto dalla soc. Sodi Scientifica S.p.A., con sede in Via Poliziano 20-Calenzano (FI), ed i successivi decreti dirigenziali di estensione di approvazione n.2615 in data 10 aprile 2000, n.1123 in data 16 maggio 2005, e n.149 in data 6 febbraio 2006;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3741, in data 14 giugno 2000, con il quale è stato approvato il dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 105", prodotto dalla soc. Sodi Scientifica S.p.A.;

VISTO il decreto dirigenziale n.354, in data 5 febbraio 2003, con il quale è stato approvato il dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 105 SE", prodotto dalla soc. Sodi Scientifica S.p.A., ed i successivi decreti dirigenziali di estensione di approvazione n.1122 in data 16 maggio 2005, n.83717 in data 11 settembre 2007, n.102080 in data 26 novembre 2009 e n.3556 in data 30 giugno 2011;

VISTO il decreto dirigenziale n.903, in data 27 giugno 2006, con il quale è stato approvato il dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 104 /E", prodotto dalla soc. Sodi Scientifica S.p.A., ed i successivi decreti dirigenziali di estensione di approvazione n.52406 in data 23 giugno 2008, n.88734 in data 4 novembre 2008 e n.103757 in data 30 dicembre 2010;

VISTO il decreto dirigenziale n.4164, in data 3 agosto 2011, con il quale è stato approvato il dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, denominato "Autostop HD", prodotto dalla Ditta Sodi Scientifica S.p.A., ed i successivi decreti dirigenziali di estensione di approvazione n.5187 in data 21 ottobre 2011, n.4245 in data 24 luglio 2012, n.7360 in data 28 dicembre 2012 e n.4612 in data 29 luglio 2013;

VISTO il decreto dirigenziale n.3758, in data 6 agosto 2014, con il quale è stato approvato il dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106", prodotto dalla soc. Sodi Scientifica S.p.A., ed il successivo decreto di estensione di approvazione n.5478 in data 18 novembre 2014;

VISTA la nota in data 21 aprile 2015 con la quale la soc. Sodi Scientifica ha comunicato che con decorrenza 1 aprile 2015 la denominazione sociale della società è stata modificata da "Sodi Scientifica S.p.A." a "Sodi Scientifica Srl " e contestualmente ha chiesto che i decreti citati siano convalidati a nome della Sodi Scientifica Srl ;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria rep.46614, racc. n. 23088, registrato a Prato il 26 marzo 2015, n.2860, Serie 1T, redatto dal Notaio Dott. Francesco D'ambrosi, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con il quale è stata deliberata la trasformazione societaria della società Sodi Scientifica da S.P.A. a Srl.;

VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze in data 7 aprile 2015, che attesta l'iscrizione della soc. Sodi Scientifica Srl nella sezione Ordinaria con il numero di registro imprese 01573730486 a far data dal 19 febbraio 1996;

D E C R E T A

Art. 1 - Si autorizza la soc. Sodi Scientifica Srl, con sede in via Poliziano,20-Calenzano (FI), al subentro nella titolarità delle approvazioni concesse con i decreti in premessa alla soc. Sodi Scientifica S.P.A. ,a far data dal presente decreto.

Roma, 25.5.2015

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 3299

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3758, in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla soc. Sodi Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 - Calenzano (FI), l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTO il decreto dirigenziale n.5478,in data 18 novembre 2014, con il quale la soc. Sodi Scientifica SpA ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" ad una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione ,la scheda elettronica di interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;

VISTO il decreto dirigenziale n.2405 ,in data 25 maggio 2015,con il quale è stato autorizzato alla soc. Sodi Scientifica srl,con sede in via Poliziano 20-Calenzano (FI), il subentro nella titolarità delle omologazioni/approvazioni concesse alla soc. SODI Scientifica SpA;

VISTA la nota in data 18 giugno 2015, con la quale la soc. Sodi Scientifica srl ha chiesto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" ad una versione che utilizza un nuovo sistema di illuminazione a led,denominato "FLASH 106",da utilizzare in maniera alternativa al flash 105-Radio già approvato con il D.D. n.3758 in data 6 agosto 2014;

CONSIDERATO che le modifiche apportate,così come dichiarato dalla Sodi Scientifica srl e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

Art. 1. E' estesa l' approvazione del sistema denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. SODI Scientifica srl, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI) alla versione con un nuovo sistema di illuminazione a led,denominato "FLASH 106",da utilizzare in maniera alternativa al flash 105-Radio.

Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 1,2 e 3 del decreto dirigenziale n.3758 del 6 agosto 2014.

Art. 2. L'approvazione del dispositivo "Autovelox 106" ha validità ventennale a partire dal 6 agosto 2014, data di emissione del decreto n. 3758.

Art. 3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n.5478 del 18 novembre 2014 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Art. 4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del flash depositati presso questo Ufficio.

6.7.2015

Il DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2

Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

Prot. 684

Roma, 8/2/2014

Allegati

Soc. Sodi Scientifica S.p.A.
Via Poliziano, 20
50041 Calenzano
(FI)
(rif. nota del 20.1.2016)

OGGETTO: nuovo obiettivo fotografico per il dispositivo "Autovelox 106".

Si fa riferimento alla richiesta avanzata con la nota a margine, relativa all'aggiornamento di un componente del rilevatore di velocità denominato "Autovelox 106", approvato con D.D. n.3758 del 6.8.2014, e relative estensioni approvate con i decreti n.5478 del 18.11.2014 e n.3299 del 6.7.2015.

L'aggiornamento riguarda la sostituzione dell'obiettivo Canon 17-85 con il nuovo Canon 18-135 per obsolescenza.

Poichè tale sostituzione non interferisce con l'accuratezza di misura e non influenza la funzione di rilevamento della velocità, se ne autorizza l'impiego.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

72



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE**
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 1276

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare

accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.3758,in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla soc. Sodi Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI), l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTO il decreto dirigenziale n.5478,in data 18 novembre 2014, con il quale la soc. Sodi Scientifica SpA ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" ad una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione ,la scheda elettronica di interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;

VISTO il decreto dirigenziale n.2405 ,in data 25 maggio 2015,con il quale è stato autorizzato alla soc. Sodi Scientifica srl,con sede in via Poliziano 20-Calenzano (FI), il subentro nella titolarità delle omologazioni/approvazioni concesse alla soc. SODI Scientifica SpA;

VISTO il decreto dirigenziale n.3299,in data 6 luglio 2015, con il quale la soc. Sodi Scientifica srl ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" ad una versione che utilizza un nuovo sistema di illuminazione a led,denominato "FLASH 106",da utilizzare in maniera alternativa al flash 105-Radio già approvato con il D.D. n.3758 in data 6 agosto 2014;

VISTA la richiesta in data 20 gennaio 2016,successivamente integrata, con la quale la soc. Sodi Scientifica Srl ha chiesto una ulteriore estensione del dispositivo "Autovelox 106" ad una versione con una nuova funzione ,denominata "bidirezionalità", che consente di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia, fotografando posteriormente i veicoli in entrambe le direzioni;

VISTA la nota n.4121,in data 6 luglio 2016, con la quale questa Direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di estensione di approvazione della soc. Sodi Scientifica Srl ,unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTO il voto n.55/2016, in data 15 dicembre 2016,pervenuto a questo Ufficio in data 23 febbraio 2017, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del sistema con le seguenti prescrizioni: la società proponente dovrà assicurare che gli spostamenti del dispositivo, a causa delle vibrazioni del traffico e sotto l'azione del vento, siano tali da garantire una misurazione certa; l'installazione del dispositivo (intesa come moduli e sostegni previsti), in relazione alla sede stradale, dovrà essere eseguita conformemente al Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, con specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico, anche in relazione agli interventi di manutenzione;

VISTO che la prescrizione riguardante i possibili spostamenti del dispositivo causati dalle vibrazioni del traffico o sotto l'azione del vento era già stata espressa con il voto n. 7/14, reso nell'adunanza del 31 luglio 2014 ,da cui è disceso il decreto n.3758,del 6 agosto 2014, e che la soc. Sodi Scientifica aveva comunicato che il sensore laser dell'Autovelox 106 è dotato di un accelerometro che, nel caso in cui lo strumento subisca oscillazioni o vibrazioni, disabilita le misure sui veicoli;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

D E C R E T A

Art. 1. E' estesa l' approvazione del sistema denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. SODI Scientifica srl, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI), alla versione con la nuova funzione denominata "bidirezionalità", che consente di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia, fotografando posteriormente i veicoli in entrambe direzioni.

Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 1,2 e 3 del decreto dirigenziale n.3758 del 6 agosto 2014.

Art. 2. L'approvazione del dispositivo "Autovelox 106" ha validità ventennale a partire dal 6 agosto 2014, data di emissione del decreto n. 3758.

Art. 3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n.5478 del 18 novembre 2014, , del decreto n.3299 del 6 luglio 2015 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Art. 4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del flash conformi a quelli depositati presso questo Ufficio.

06/03/2017

II DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**

Prot. n° 4630

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare

accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.4164,in data 3 agosto 2011, con il quale è stata concessa alla soc. Sodi Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI),l'approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, denominato “Autostop HD”;

VISTO il decreto dirigenziale n.3758,in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla soc. Sodi Scientifica SpA, l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato“Autovelox 106”;

VISTO il decreto dirigenziale n.5478,in data 18 novembre 2014, con il quale la soc. Sodi Scientifica SpA ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità “Autovelox 106” ad una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione ,la scheda elettronica di interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;

VISTO il decreto dirigenziale n.2405 ,in data 25 maggio 2015,con il quale è stato autorizzato alla soc. Sodi Scientifica srl,con sede in via Poliziano 20-Calenzano (FI), il subentro nella titolarità delle omologazioni/approvazioni concesse alla soc. SODI Scientifica SpA;

VISTO il decreto dirigenziale n.3299,in data 6 luglio 2015, con il quale la soc. Sodi Scientifica srl ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità “Autovelox 106” ad una versione che utilizza un nuovo sistema di illuminazione a led,denominato “FLASH 106”,da utilizzare in maniera alternativa al flash 105-Radio già approvato con il D.D. n.3758 in data 6 agosto 2014;

VISTO il decreto dirigenziale n.1276,in data 6 marzo 2017, con il quale la soc. Sodi Scientifica Srl ha ottenuto una ulteriore estensione del dispositivo “Autovelox 106” ad una versione con una nuova funzione ,denominata “bidirezionalità”, che consente di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia, fotografando posteriormente i veicoli in entrambe le direzioni;

VISTA la richiesta in data 1 giugno 2017 con la quale la soc. Sodi Scientifica Srl ha chiesto l'estensione del dispositivo “Autovelox 106”, ad una nuova versione con il componente Flash già utilizzato nel dispositivo Autostop HD, da utilizzare solo nelle postazioni fisse, approvato con il decreto n.4164 del 3 agosto 2011, e con due nuovi modelli di telecamera identificati con le sigle “Canon EOS 750D” e “Canon EOS 800D” ,da utilizzare alternativamente, in luogo del precedente modello denominato “Canon EOS 700D” uscito di produzione;

VISTA la documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla Sodi Scientifica srl e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

Art. 1. E' estesa l' approvazione del sistema denominato “Autovelox 106” per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. SODI Scientifica srl, con sede in Via Poliziano,20-Calenzano (FI), ad una nuova versione con il componente Flash, già approvato per

l'impiego in abbinamento al dispositivo Autostop HD con decreto dirigenziale n.4164,in data 3 agosto 2011, da utilizzare solo nelle postazioni fisse, e con due nuovi modelli di telecamera identificati con le sigle "Canon EOS 750D" e "Canon EOS 800D",da utilizzare alternativamente. Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 1,2 e 3 del decreto dirigenziale n.3758 del 6 agosto 2014.

Art. 2. L'approvazione del dispositivo "Autovelox 106" ha validità ventennale a partire dal 6 agosto 2014, data di emissione del decreto n. 3758.

Art. 3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n.5478 del 18 novembre 2014, del decreto n.3299 del 6 luglio 2015 del decreto n. n.1276 del 6 marzo 2017 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Art. 4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del flash conformi a quelli depositati presso questo Ufficio.

19.07.2017

Il DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
DIV II

Prot. n°

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

DECRETA

Art. 1. E' estesa l' approvazione del sistema denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. Sodi Scientifica srl, con sede in Via Poliziano, 20- Calenzano (FI), ad una nuova versione con un illuminatore notturno denominato "Flash 106 IR" da utilizzare in alternativa al dispositivo "Flash 106". Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 1, e 2 del decreto dirigenziale n. 3758 del 6 agosto 2014.

Art. 2. I dispositivi denominati "Flash 106 IR" dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto e il nome del richiedente.

Art. 3. Il rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106" dovrà riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n. 5478 del 18 novembre 2014, del decreto n. 1276 del 6 marzo 2017, del decreto n. 4630 del 19 luglio 2017, e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Art. 4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del "Flash 106 IR" conformi a quelli depositati presso questo Ufficio.

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Virginio Di Giambattista)

 Il Direttore della Divisione II
Ing. Silverio Antoniazzi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2 - Circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e controllo

Il Dirigente

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità d'impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n.285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata;

VISTO il D.M. n.282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto dirigenziale n.3758, in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla Soc. Sodi Scientifica SpA, l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTO il decreto dirigenziale n.5478, in data 18 novembre 2014, con il quale la Soc. Sodi Scientifica SpA ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" a una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione, la scheda elettronica d'interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;

VISTO il decreto dirigenziale n.2405, in data 25 maggio 2015, con il quale è stato autorizzato alla Soc. Sodi Scientifica srl, con sede in via Poliziano 20-Calenzano (FI), il subentro nella titolarità delle approvazioni concesse alla Soc. Sodi Scientifica SpA;

VISTO il decreto dirigenziale n.3299, in data 6 luglio 2015, con il quale la Soc. Sodi Scientifica srl ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" a una versione che utilizza un nuovo sistema d'illuminazione a led, denominato "FLASH 106", da utilizzare in maniera alternativa al flash 105-Radio quest'ultimo già approvato con il D.D. n.3758 in data 6 agosto 2014;

VISTO il decreto dirigenziale n.1276, in data 6 marzo 2017, con il quale la soc. Sodi Scientifica srl ha ottenuto un'ulteriore estensione del dispositivo "Autovelox 106" a una versione con una nuova funzione, denominata "bidirezionalità", che consente di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia, fotografando posteriormente i veicoli in entrambe le direzioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.4630, in data 19 luglio 2017, con il quale la soc. Sodi Scientifica srl ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "Autovelox 106", a una nuova versione con un componente Flash da utilizzare solo nelle postazioni fisse e con due nuovi modelli di telecamera identificati con le sigle "Canon EOS 750D" e "Canon EOS 800D", da utilizzare alternativamente, in luogo del precedente modello denominato "Canon EOS 700D" uscito di produzione;

VISTO il decreto dirigenziale n.143, in data 22 maggio 2018, con il quale la soc. Sodi Scientifica srl ha ottenuto l'estensione del dispositivo "Autovelox 106", a un'ulteriore versione con un illuminatore notturno denominato "Flash 106 IR" da utilizzare in alternativa al dispositivo "Flash 106";

VISTA la nota, in data 21 maggio 2019, con la quale la soc. Sodi Scientifica srl ha chiesto l'estensione del dispositivo Autovelox 106 a una versione con una nuova scheda PC posta all'interno della CPU Autovelox in sostituzione della precedente uscita di produzione, con un nuovo obiettivo fotografico modello Canon 15-85 da utilizzare alternativamente al modello Canon 17-85 attualmente approvato, e un nuovo modello di contenitore del flash LED;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla Sodi Scientifica srl e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il dispositivo già approvato, costituendone un miglioramento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014 n. 346 di rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, in particolare, alla Divisione 2 della Direzione Generale per la sicurezza stradale, è attribuita la funzione di omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni;

VISTA la direttiva del 15.07.19 n. 174 RD con cui il Capo Dipartimento ha temporaneamente delegato i direttori delle divisioni della Direzione Generale per la sicurezza stradale alla firma dei provvedimenti di rispettiva competenza;

DECRETA

Articolo 1 – Approvazione

1. L'approvazione, concessa con decreto dirigenziale n.3758 del 6 agosto 2014, al rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106", prodotto dalla società soc. Sodi Scientifica srl., con sede legale in Via Poliziano 20-Calenzano (FI), è estesa alla nuova configurazione che si caratterizza per l'introduzione di una nuova scheda PC posta all'interno della CPU Autovelox, di un nuovo obiettivo fotografico modello Canon 15-85 da utilizzare alternativamente all'obiettivo Canon 17-85 e di un nuovo modello di contenitore del flash LED.
2. Restano valide le prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n.3758 del 6 agosto 2014.

Articolo 2 - Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione e di utilizzo dei sistemi "Autovelox 106" devono corrispondere a quanto riportato nel Manuale di istruzioni Revisione 07 del 05/19, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema nella configurazione omologata.
2. Nel caso di eventuali condizioni d'installazione differenti da quelle individuate nel Manuale di istruzioni, dovranno essere adottati e certificati tutti gli accorgimenti atti a garantire la piena funzionalità del dispositivo nel rispetto dell'approvazione.

Articolo 3 - Produzione e commercializzazione

1. I sistemi Autovelox 106 con la nuova configurazione che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero.
2. I sistemi Autovelox 106 con la nuova configurazione, dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n.5478 del 18 novembre 2014, del decreto n.2405 del 25 maggio 2015, del decreto n.3299 del 6 luglio 2015, del decreto n. 1276 del 6 marzo 2017, del decreto n. 4630 del 19 luglio 2017, del decreto n.143 del 22 maggio 2018 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al sistema Autovelox 106 in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I sistemi Autovelox 106 con la nuova configurazione che saranno prodotti, dovranno essere commercializzati unitamente al Manuale di istruzioni Revisione 07 del 05/19 che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE TECNICO

Dott. Ing. Silverio Antoniazzi

ANTONIAZZI SILVERIO
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP
Dirigente II
26.09.2019 14:28:09 UTC



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3758, in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla Soc. Sodi Scientifica S.p.A, l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTO il decreto dirigenziale n. 5478, in data 18 novembre 2014, con il quale la Soc. Sodi Scientifica S.p.A ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" a una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione, la scheda elettronica d'interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2405, in data 25 maggio 2015, con il quale è stato autorizzato alla Soc. Sodi Scientifica s.r.l., con sede in via Poliziano 20-Calenzano (FI), il subentro nella titolarità delle approvazioni concesse alla Soc. Sodi Scientifica S.p.A.;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3299, in data 6 luglio 2015, con il quale la Soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" a una versione che utilizza un nuovo sistema d'illuminazione a led, denominato "FLASH 106", da utilizzare in maniera alternativa al flash 105-Radio, quest'ultimo già approvato con il D.D. n.3758 in data 6 agosto 2014;

VISTO il decreto dirigenziale n.1276, in data 6 marzo 2017, con il quale la soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto un'ulteriore estensione del dispositivo "Autovelox 106" a una versione con una nuova funzione, denominata "bidirezionalità", che consente di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia, fotografando posteriormente i veicoli in entrambe le direzioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4630, in data 19 luglio 2017, con il quale la soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "Autovelox 106", a una nuova versione con un componente Flash da utilizzare solo nelle postazioni fisse e con due nuovi modelli di telecamera identificati con le sigle "Canon EOS 750D" e "Canon EOS 800D", da utilizzare alternativamente, in luogo del precedente modello denominato "Canon EOS 700D" uscito di produzione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 143, in data 22 maggio 2018, con il quale la soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione del dispositivo "Autovelox 106", a un'ulteriore versione con un illuminatore notturno denominato "Flash 106 IR" da utilizzare in alternativa al dispositivo "Flash 106";

VISTO il decreto dirigenziale n.325, in data 27 settembre 2019, con il quale la soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione del dispositivo "Autovelox 106", a una nuova versione che si caratterizza per l'introduzione di una nuova scheda PC posta all'interno della CPU Autovelox, di un nuovo obiettivo fotografico modello Canon 15-85 da utilizzare alternativamente all'obiettivo Canon 17-85 e di un nuovo modello di contenitore del flash LED;

VISTA la nota in data 7 ottobre 2021, con la quale la società Sodi Scientifica s.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "Autovelox 106" ad una nuova versione che si caratterizza per la sostituzione della fotocamera Canon EOS 800D, precedentemente adottata, con la nuova fotocamera Canon EOS 850D;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione del sistema di ripresa non influenza l'accuratezza di misura e, in generale, non compromette o modifica il corretto funzionamento del dispositivo "Autovelox 106", ed ha aggiornato la documentazione tecnica depositata;

D E C R E T A

Articolo 1 (Approvazione)

1. L'approvazione del dispositivo denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, prodotto dalla società Sodi Scientifica s.r.l., con sede legale in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI), è estesa ad una nuova versione che si caratterizza per la sostituzione della fotocamera Canon EOS 800D, precedentemente adottata, con la nuova fotocamera Canon EOS 850D.
2. Restano valide le prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 3758 del 6 agosto 2014.

Articolo 2 (Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "Autovelox 106", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di istruzioni" (revisione 07 del 05/19) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di istruzioni" (revisione 07 del 05/19).
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "Autovelox 106", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3 (Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi "Autovelox 106", che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n.5478 del 18 novembre 2014, del

decreto n.2405 del 25 maggio 2015, del decreto n.3299 del 6 luglio 2015, del decreto n. 1276 del 6 marzo 2017, del decreto n. 4630 del 19 luglio 2017, del decreto n.143 del 22 maggio 2018, del decreto n.325 del 27 settembre 2019 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

2. I sistemi “Autovelox 106”, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale di istruzioni” (revisione 07 del 05/19), conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo “Autovelox 106” in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
24.12.2021
07:12:26 UTC



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3758, in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla Sodi Scientifica S.p.A, l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTO il decreto dirigenziale n. 5478, in data 18 novembre 2014, con il quale la Sodi Scientifica S.p.A ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" a una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione, la scheda elettronica d'interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTO il decreto dirigenziale n. 2405, in data 25 maggio 2015, con il quale è stato autorizzato alla Sodi Scientifica s.r.l., con sede in via Poliziano 20-Calenzano (FI), il subentro nella titolarità delle approvazioni concesse alla Sodi Scientifica S.p.A.;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3299, in data 6 luglio 2015, con il quale la Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" a una versione che utilizza un nuovo sistema d'illuminazione a led, denominato "FLASH 106", da utilizzare in maniera alternativa al flash 105-Radio, quest'ultimo già approvato con il D.D. n.3758 in data 6 agosto 2014;

VISTO il decreto dirigenziale n.1276, in data 6 marzo 2017, con il quale la Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto un'ulteriore estensione del dispositivo "Autovelox 106" a una versione con una nuova funzione, denominata "bidirezionalità", che consente di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia, fotografando posteriormente i veicoli in entrambe le direzioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4630, in data 19 luglio 2017, con il quale la Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "Autovelox 106", a una nuova versione con un componente Flash da utilizzare solo nelle postazioni fisse e con due nuovi modelli di telecamera identificati con le sigle "Canon EOS 750D" e "Canon EOS 800D", da utilizzare alternativamente, in luogo del precedente modello denominato "Canon EOS 700D" uscito di produzione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 143, in data 22 maggio 2018, con il quale la Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione del dispositivo "Autovelox 106", a un'ulteriore versione con un illuminatore notturno denominato "Flash 106 IR" da utilizzare in alternativa al dispositivo "Flash 106";

VISTO il decreto dirigenziale n. 325, in data 27 settembre 2019, con il quale la Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione del dispositivo "Autovelox 106", a una nuova versione che si caratterizza per l'introduzione di una nuova scheda PC posta all'interno della CPU Autovelox, di un nuovo obiettivo fotografico modello Canon 15-85 da utilizzare alternativamente all'obiettivo Canon 17-85 e di un nuovo modello di contenitore del flash LED;

VISTO il decreto dirigenziale n. 554, in data 24 dicembre 2021, con il quale la Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione del dispositivo "Autovelox 106", a una nuova versione che si caratterizza per la sostituzione della fotocamera Canon EOS 800D, precedentemente adottata, con la nuova fotocamera Canon EOS 850D;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTA la nota in data 27 luglio 2022, aggiornata con nota del 15 gennaio 2024, con la quale la società Sodi Scientifica s.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "Autovelox 106" ad una nuova versione che si caratterizza per la sostituzione della fotocamera Canon EOS 800D, precedentemente adottata, con la nuova telecamera a colori Flir BFS-U3-88S6C-C o, in alternativa, con la nuova telecamera monocromatica Flir BFS-U3-88S6M-C, per la sostituzione dell'obiettivo EF-S con il nuovo obiettivo Foctek 35mm C-M35IR 8Mp 1F14 e per l'aggiornamento del manuale d'uso;

VISTA la nota integrativa del 7 febbraio 2024 con la quale è stato trasmesso il "Manuale di istruzioni" (revisione 09 del 01/24);

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione del sistema di ripresa non influenza l'accuratezza di misura e, in generale, non compromette o modifica il corretto funzionamento del dispositivo "Autovelox 106", ed ha aggiornato la documentazione tecnica depositata;

DECRETA

Articolo 1 (Approvazione)

1. L'approvazione del dispositivo denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, prodotto dalla società Sodi Scientifica s.r.l., con sede legale in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI), è estesa ad una nuova versione che si caratterizza per la sostituzione della fotocamera Canon EOS 850D, precedentemente adottata, con la nuova telecamera a colori Flir BFS-U3-88S6C-C o, in alternativa, con la nuova telecamera monocromatica Flir BFS-U3-88S6M-C, per la sostituzione dell'obiettivo EF-S con il nuovo obiettivo Foctek 35mm C-M35IR 8Mp 1F14 e per l'aggiornamento del manuale d'uso.
2. Restano valide le prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 3758 del 6 agosto 2014.

Articolo 2 (Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "Autovelox 106", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

istruzioni” (revisione 09 del 01/24) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.

2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel “Manuale di istruzioni” (revisione 09 del 01/24).
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox 106”, sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3

(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi “Autovelox 106”, che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n. 5478 del 18 novembre 2014, del decreto n. 2405 del 25 maggio 2015, del decreto n. 3299 del 6 luglio 2015, del decreto n. 1276 del 6 marzo 2017, del decreto n. 4630 del 19 luglio 2017, del decreto n. 143 del 22 maggio 2018, del decreto n. 325 del 27 settembre 2019, del decreto n. 554 del 24 dicembre 2021 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
2. I sistemi “Autovelox 106”, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale di istruzioni” (revisione 09 del 01/24), conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo “Autovelox 106” in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Silverio Antoniazzi)



VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
21.02.2024
13:49:24 UTC